



N. 685-A

Relazione orale
Relatrice MANCINI

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 giugno 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante
misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro della giustizia

con il Ministro della difesa

con il Ministro dell'istruzione e del merito

con il Ministro dell'università e della ricerca

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro per lo sport e i giovani

con il Ministro del turismo

con il Ministro della salute

con il Ministro per la pubblica amministrazione

con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e con il Ministro per le disabilità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2023

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	6
– della 4 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	11
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione	»	25
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	46
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione	»	47

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: SPELGATTI)

sul disegno di legge

16 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

– con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, si rappresenta che il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni che trovano fondamento nel perseguimento delle seguenti finalità:

a) introduzione di nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli (disposizioni del capo I);

b) rafforzamento dell'azione del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (disposizioni del capo II);

c) rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, nonché per attuare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, contrastando altresì il lavoro sommerso e il caporalato (disposizioni del capo I e del capo II);

d) introduzione di misure di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica (disposizioni del capo III e del capo IV);

relativamente al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le regioni, ferma restando la specificità dei singoli articoli, le disposizioni del capo I e del capo III appaiono tendenzialmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale (articolo 117, comma secondo, lettera *o*), della Costituzione; quelle del capo II alla competenza concorrente Stato-regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro; quelle del capo IV alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), con riferimento ai requisiti di residenza in Italia di cui ai numeri 2) e 3), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le due condizioni, specificando eventualmente che il requisito richiesto al numero 3) si riferisce all'intera durata dell'erogazione del beneficio. Si valuti, altresì, l'opportunità di chiarire se il periodo temporale minimo di residenza in Italia sia da intendersi anche per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e se i previsti requisiti si applichino anche ai cittadini italiani;

– all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire se esistono limiti al numero di rinnovi possibili del beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

– all'articolo 4:

a) al comma 1, si invita a indicare un termine per l'espletamento della verifica ivi prevista da parte dell'INPS, nonché un termine entro il quale il richiedente venga informato degli esiti della medesima;

b) al comma 5, si invita a indicare un termine per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, nonché un termine entro il quale i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l'impiego ai fini della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;

– agli articoli 5, comma 2, e 12, comma 7, con riguardo ai progetti utili alla collettività, si valuti l'opportunità di prevedere una loro disciplina, in considerazione dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, che attualmente disciplina i suddetti progetti in relazione al Reddito di cittadinanza;

– agli articoli 6, comma 10, 7, comma 4, 10, comma 6, e 11, comma 5, si valuti l'individuazione di un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

– all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) si intendano riferiti a entrambe le tipologie di rapporto di lavoro indicate alle lettere *a*) e *d*) (a tempo indeterminato e determinato);

– all'articolo 11, comma 5, si rappresenta l'opportunità di prevedere, nella composizione dell'Osservatorio sulle povertà, il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;

– all'articolo 36, con riferimento alla deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, si valuti l'opportunità di indicare la decorrenza della durata massima di tre mesi della deroga, eventualmente specificando che quest'ultima decorra dal momento della stipula degli accordi sindacali ivi menzionati.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: BERRINO)

sul disegno di legge

23 maggio 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SATTÀ)

sul disegno di legge

31 maggio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge n.48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n.492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'Unione europea, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'Unione europea degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

– il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

- il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;

- l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

- l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

- l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023;

ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024;

tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che «ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione» e al punto 14 che «chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro», nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni

sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili;

in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applicazione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio;

a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva;

in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati dalla 10^a Commissione permanente, riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

valutati in particolare gli emendamenti 14.15 (testo 2), sulla manutenzione degli edifici scolastici, 39.0.20 (testo 2), sulla decontribuzione del lavoro domestico, e 39.0.21 (testo 2), sulla detassazione del lavoro notturno e festivi per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul disegno di legge

6 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori. Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza;

in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che l'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, regioni, comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, rilasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto.

Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, test, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti software di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusion e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei sistemi informativi - potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri;

in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita conven-

zione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali;

in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che: a) la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; b) la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi;

in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10, ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404mila nuclei c.d. occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali;

in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera a), il datore di lavoro - anche pubblico - era tenuto alla nomina del medico competente per l'effettuazione della

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L'articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l'ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell'articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l'ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi;

in relazione all'articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l'attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall'articolo 1, comma 445, legge n. 145 del 2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 146 del 2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l'articolo normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione;

in relazione all'articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda « senza nuovi o maggiori oneri », ma piuttosto « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente », considerato che i docenti coordinatori, figure tra l'altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso « 784-bis », del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d'istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli « emolumenti medi annui lordi » ipotizzabili per i docenti

coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado;

in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti;

in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica;

in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo, il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 - che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che

gli estremi della violazione siano notificati, « in deroga » all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione « in deroga », di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che « l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto » (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione;

in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi;

in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono dispo-

nibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica;

in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di «valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità», fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla «sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)», nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che «il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta», si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attono a quelle precedentemente stanziare ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel

corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha condotto una specifica indagine sulla gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta « a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse ». Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della relazione da parte della Corte dei conti, alcune regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n. 1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato « Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti », presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei

veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione al numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro;

in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei *voucher* stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del « sommerso » che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i « movimenti » tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale;

in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle

stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024;

in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione.

Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento;

in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi

sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del 2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del « cap » e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del « cap ». Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'estrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento « teorico » stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del « cap ». Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che

risulta quantificato nella relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-*ter* della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 17, comma 4, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » siano sostituite dalle seguenti: « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

– all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

– all'articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi ».

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati fino all'8 giugno, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 39.0.20 (testo 2).

Sull'emendamento 2.12, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: « dei componenti » con le seguenti: « ovvero dei componenti », nonché all'approvazione dell'emendamento 2.35 (testo 2).

Sull'emendamento 17.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 4, capoverso "784-bis", sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente" ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 2.43, 4.14 (testo 2), 6.16, 6.20, 6.21, 12.19, 14.29 e 42.7, il cui esame resta sospeso.

sugli emendamenti approvati

15 giugno 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito, nonché le proposte accantonate nella seduta antimeridiana di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 14.29.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.14 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160". Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a

fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.” ».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 2.43, 6.16, 6.20, 6.21, 12.14 (testo 2), 12.17, 12.19, 14.41, 40.100 e 42.7.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sessant'anni di età » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: « Unione » è inserita la seguente: « europea »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento di cui al decreto »;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 12 » e, al quarto periodo, la parola: « sommati » è sostituita dalle seguenti: « al medesimo reddito familiare sono sommati »;

al numero 3), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « ai fini IMU » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) »;

al numero 4), le parole: « ai fini ISEE » e « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo » e le parole: « Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « codice della navigazione »;

alla lettera d), le parole: « a misura cautelare personale, a misura » sono sostituite dalle seguenti: « a misura cautelare personale o a misura » e le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 3, le parole: « con gli obblighi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto agli obblighi di cui »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f) »;

al comma 6, lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti », le parole: « tramite quelle » sono soppresse, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » sono inserite le seguenti: « , dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" »;

al comma 5:

al secondo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » sono inserite le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'avvio dei componenti » *e dopo le parole:* « centro per l'impiego » *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;

al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » *sono inserite le seguenti:* « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » *sono sostituite dalle seguenti:* « nucleo familiare sono definiti »;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « su offerte di lavoro, corsi »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'INPS e l'ANPAL » *e le parole:* « sono individuate » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » *sono sostituite dalle seguenti:* « d-ter) la piattaforma ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una equipe » *sono sostituite dalle seguenti:* « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » *sono inserite le seguenti:* « del nucleo familiare » *e dopo le parole:* « di età pari o superiore a sessanta anni » *sono inserite le seguenti:* « o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » sono sostituite dalle seguenti: « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « di cui al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disciplinati dal codice di cui al decreto » e, al terzo periodo, dopo le parole: « nella progettazione personalizzata » sono inserite le seguenti: « , nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro »;

al comma 7, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse e le parole: « sia effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « siano effettuate »;

i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « , di seguito INL » sono sostituite dalla seguente: « (INL), » e le parole: « limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « legislazione sociale, » sono inserite le seguenti: « nell'ambito delle rispettive competenze, » e, al secondo periodo, la parola: « INPS » è sostituita dalla seguente: « INL ».

All'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 7, le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi », le parole: « “Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il sostegno » e le parole: « n. 197.” » sono sostituite dalle seguenti: « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » sono inserite le seguenti: « del procedimento ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascun lavoratore »;

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore » e le parole: « articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione »;

al comma 2, le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione »;

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 4, le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » sono sostituite dalle seguenti: « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « misure del Supporto »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « il relativo proscioglimento » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa esenzione »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS »;

al comma 10, le parole: « di cui all'articolo 3, commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3, commi 3, »;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « e per i componenti » e le parole: « di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « e le province Autonome » sono soppresse e le parole: « di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, af-

finché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di inclusione" »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « presente decreto, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, lettera a), le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 10 di ciascun mese ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo. » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo » e le parole: « articolo 28; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

“3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili” »;

alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) è sostituito dal seguente:

« *e-bis*) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento »;

alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,” sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,” ».

All'articolo 15:

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse;

alla rubrica, le parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » sono sostituite dalle seguenti: « delle scuole o degli istituti » e le parole: « Ministero del lavoro delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al capoverso 784-bis, le parole: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti »;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « all'eventuale » e le parole: « l'orientamento''' » sono sostituite dalle seguenti: « l'orientamento'' ».

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto » e le parole: « le seguenti categorie » sono sostituite dalle seguenti: « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » sono sostituite dalle seguenti: « (IFTS), dei » e le parole: « istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » e le parole: « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Sistemi di politiche attive per l'occupazione ».

All'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » sono sostituite dalle seguenti: « , si provvede mediante ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi) – 1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

All'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" »;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « da istituti pubblici »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo inde-

terminato” sono inserite le seguenti: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,”;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali” ».

All’articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino ».

All’articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: « le materie.”. » sono sostituite dalle seguenti: « le materie”; ».

All’articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5-bis »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « apposita procedura telematica » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 20 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l’anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-

2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

al comma 6, le parole: « da 162 a 167 » sono sostituite dalle seguenti: « da 161 a 167 » e le parole: « di euro 4.466 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 4.466 milioni di euro ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « articolo 4 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del codice di cui al decreto » e le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Art. 29. – (Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali) – 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici”;

b) all'ultimo periodo, le parole: “di tale parametro” sono sostituite dalle seguenti: “di tali parametri”.

2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “, lettere b), g) o h)” sono soppresse.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: “, lettere b), g) o h)” sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri" ».

All'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « L'esecuzione del programma » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 42 del decreto legislativo », dopo le parole: « di cui al comma 9 » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e le parole: « comma 6 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-quater »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « attività liquidatoria dell'Alitalia ».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;

al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024. » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo periodo, dopo le parole: « periodi precedenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » sono sostituite dalle seguenti: « , del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « “503-bis. Il credito » sono sostituite dalle seguenti: « 503-bis. Il credito » e le parole: « costo sostenuto. » sono sostituite dalle seguenti: « costo sostenuto ”; ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » fino a: « comma 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al

contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Disposizioni per il settore del trasporto a fune) -
1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza ».

All'articolo 37:

al comma 1:

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), le parole: « Atenei statali partecipanti. » sono sostituite dalle seguenti: « Atenei statali partecipanti. »;

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere) - 1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « 142,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 332,2 milioni ».

All'articolo 41:

alla rubrica, le parole: « Rifi nanziam ento Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « Rifi nanziam ento del Fondo ».

All'articolo 42:

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza Stato-città »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e proroga di termine in materia di lavoro agile ».

All'articolo 43:

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo ».

All'articolo 44:

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « articolo 3 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 3.715,5 milioni di euro » e « 3.747,5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 3.905,5 milioni di euro » e « 3.937,5 milioni di euro »;

alla lettera b), le parole: « 2024 mediante » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, mediante »;

alla lettera c), le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 290 milioni »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e del decreto-legge 11 gennaio 2023 ».

All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) “ » e le parole: « a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico dello Stato”. ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023.

**Misure urgenti per l'inclusione sociale
e l'accesso al mondo del lavoro**

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante « Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante « Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante « Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante « Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA

Art. 1.

Articolo 1.

(*Assegno di inclusione*)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2.

Articolo 2.

(*Beneficiari*)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

CAPO I

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE
SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 1.

(*Assegno di inclusione*)

Identico.

Articolo 2.

(*Beneficiari*)

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età **ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.**

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2.

dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) *identico*:

1) cittadino dell'Unione **europea** o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello *status* di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) *identico*;

3) *identico*;

b) *identico*:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del **citato regolamento di cui al** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita **ai sensi dell'**articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e **al medesimo reddito familiare sono** sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da di-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2.

familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini **dell'ISEE**, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini **dell'imposta municipale propria** (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini **dell'ISEE**, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenni successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite **ai fini dell'ISEE**, presente nel nucleo;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da di-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

porto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione **di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327**;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

porto di cui all'articolo 3, comma 1, del **codice della nautica da diporto, di cui al** decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal **codice** della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale **o** a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi **degli articoli** 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, **sottoposto agli** obblighi **di cui** all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. *Identico*:

a) di 0,5 per ciascun altro componente **adulto** con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) di 0,4 per un **ciascun altro** componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2.

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) *identica*;

f) *identica*;

4-bis. Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f).

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) *identica*;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

continuino a risiedere nella medesima abitazione.

7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), non rilevano:

a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione invo-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

che, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

***b-bis*) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

lontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Articolo 3.

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 2.

10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano **per** un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Articolo 3.

(Beneficio economico)

Art. 3.

1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto **di** locazione,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

come dichiarato **ai** fini **dell'**ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

2. Il beneficio **economico** è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 3.

dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che **non si sia ottemperato a tale obbligo** e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali **il diritto alla** prestazione decade.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e **per il** suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

9. *Identico.*

10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte **dell'**INPS.

11. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o **tramite quelle** messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Articolo 4.

Art. 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni **previsti** dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, **dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti **dall'**articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fi-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

scale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse.

1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 4.

5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego **ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7**, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni **dall'avvio dei** componenti al centro per l'impiego **ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7**. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego **ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7**, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di ef-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono **definiti** con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

fettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Articolo 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai be-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 4.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità **nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.**

10. *Identico.*

Articolo 5.

Art. 5.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL)

1. *Identico.*

2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai be-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

neficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipa-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

neficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte **su** offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono **individuati** misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una *équipe* multidisciplinare definita dal ser-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 5.

o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

4. *Identico*:

«*d-ter*) **la piattaforma** digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro. ».

5. *Identico*.

Articolo 6.

Art. 6.

(Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa)

1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta **da un'équipe** multidisciplinare definita dal ser-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

vizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

vizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale **di** ripresa e resilienza.

4. *Identico.*

5. I componenti **del nucleo familiare** con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni **o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *equipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, me-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come **definite** nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

***d-bis*) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri anti-violenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.**

6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal codice** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *equipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, **siano effettuate** presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

Art. 6.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

dianete il sistema informativo di cui all'articolo 5.

8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Nei limiti della quota **residua** del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, **anche** ai beneficiari di tale misura. **A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9** e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. **Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.**

11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « n. 285, » sono inserite le

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui **all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147**, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle **regioni**, sono potenziati gli interventi e i servizi **di cui al comma 2 del medesimo** articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, **nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.**

10. **Con** decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

seguenti: « nonché, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonché con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

Articolo 7.

(*Controlli*)

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 6.

12. *Identico.*

Articolo 7.

(*Controlli*)

Art. 7.

1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, **ai sensi del** decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, **nell'ambito delle rispettive competenze**, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Articolo 8.

(*Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'arti-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 8.

(*Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

colo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 8.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi **degli articoli** 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli even-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 8.

7. Gli **importi** di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo **di cui all'articolo 5**, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei co-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

tuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

muni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini **dell'**ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12. *Identico.*

13. All'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro **di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48** ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, an-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 8.

14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale **o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi**, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

15. *Identico.*

16. Nel primo atto **del procedimento** cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

che per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

Articolo 9.

(Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui al-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 9.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto **o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.**

1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

l'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Art. 10.

Articolo 10.

(*Incentivi*)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o par-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 10.

(*Incentivi*)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto **per ciascun lavoratore**, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o par-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *p*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 10.

ziale, è riconosciuto **per ciascun lavoratore**, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo **di cui all'articolo 5.**

4. *Identico.*

5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del **Terzo** settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *p*), del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera *b*) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 10.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

Art. 11.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione **delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione** e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione **dell'efficacia** dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario **dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A.**, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-*bis* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, **esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.**

5. *Identico.*

5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il *Supporto per la formazione e il lavoro* quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di *Supporto per la formazione e il lavoro* rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di *Supporto* rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. Il *Supporto per la formazione e il lavoro* è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il *Supporto per la formazione e il lavoro* può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il *Supporto per la formazione e il lavoro* è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 12.

Art. 12.

(Supporto per la formazione e il lavoro)

1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il *Supporto per la formazione e il lavoro* quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure **del** *Supporto per la formazione e il lavoro* rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure **del** *Supporto* rientrano anche i progetti utili alla collettività.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma na-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera *b*), numero **1**). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o **la relativa esenzione.**

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 12.

6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

7. **La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un** beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. **Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità.** Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e **le province Autonome** che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agen-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi **3**, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e **per i** componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento **dell'**ANPAL e **dell'**Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto **dell'**Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)** e di eventuali altre

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 12.

forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonché le relative modalità di utilizzo.

13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.

14. *Identico.*

Articolo 12-bis.

Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12-bis.

Art. 13.

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di ac-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

Articolo 13.

(Disposizioni transitorie, finali e finanziarie)

1. *Identico.*

2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di ac-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

compagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli articoli 4, comma 15-*quater*, 6, comma 2, commi da 6-*bis* a 6-*quinqües* e comma 8-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis*, 10, comma 1-*bis*, 11, 11-*bis*, 12, commi da 3 a 3-*quater* e 8 e 13, comma 1-*ter* ».

5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 13.

compagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

« 313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, **ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023**, i servizi sociali, **entro il suddetto**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 ».

6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« *314.* In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023 ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. **Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023** ».

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « o del reddito di cittadinanza » sono inserite le seguenti: « e dell'Assegno di inclusione ».

7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 mi-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 13.

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. **Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica.

8. *Identico:*

a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e **all'**articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

b) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

lioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) *identica.*

9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui **all'articolo** 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 13.

b) *identica*;

c) *identica*.

10. *Identico*.

11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'econo-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

restando quanto stabilito dal comma 13 **del presente articolo**, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il **giorno** 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

13. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva » di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 13.

14. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Art. 14.

Articolo 14.

(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo. » sono sostituite dalle seguenti: « presente de-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

15. *Identico.*

CAPO II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Articolo 14.

(*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

1. *Identico:*

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: « presente decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « presente de-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

creto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28; »;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: « titolo III » sono aggiunte le seguenti: « , nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV »;

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; »;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

« n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli ob-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 14.

creto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 »;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

« 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili »;

b) *identica*;

c) *identico*:

1) *identico*:

« e-bis) in occasione **della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41**, richiede al lavoratore **di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio** rilasciata **alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto** ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, **salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento** »;

2) *identico*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 14.

blighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. »;

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. »;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. »;

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. »;

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di ga-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. »;

h) all'articolo 87, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e dell'articolo 73, comma 4-*bis* ».

Articolo 15.

(*Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva*)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 14.

h) all'articolo 87, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , e dell'articolo 73, comma 4-*bis* »;

***h-bis)* all'articolo 98, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, » sono inserite le seguenti: « ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, ».**

Articolo 15.

Art. 15.

(*Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva*)

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, **anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana **nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.**

Art. 17.

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del **codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al** decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16.

(Attività di vigilanza nella Regione siciliana)

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana.

Articolo 17.

(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi

(Segue: Testo del decreto-legge)

per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Art. 17.

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o **degli** istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno *una tantum* corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del **testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

« 784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e **avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente**, il docente coordinatore di progettazione.

784-ter. *Identico.*

784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti**. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » »;

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

« 41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata « Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento », assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. »

Articolo 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 17.

5. *Identico:*

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: « percorsi di alternanza » sono aggiunte le seguenti: « , alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e **all'**eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento »;

b) *identica.*

Articolo 18.

Art. 18.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Re-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 18.

n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tec-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

pubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, **primo comma, numero 5**), del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, **gli appartenenti alle** seguenti categorie:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tec-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 18.

nica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni **dell'**alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) *identica*.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI
LAVORO

Art. 19.

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

CAPO III

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI
LAVORO

Articolo 19.

(Fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse **rivenienti** dal **Programma** nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi **di** politiche attive **per** l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Articolo 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

Articolo 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

« Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 19.

Articolo 20.

Art. 20.

(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

Identico.

Articolo 21.

Art. 21.

(Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 21.

normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione ».

Art. 22.

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno. ».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 22.

(Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede **ai sensi dell'articolo** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: « da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle parole: « da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso ».

2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 22.

milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 23.

Art. 23.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali)

1. *Identico.*

2. Per le violazioni riferite **agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo**, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

Articolo 23-*bis*.

Art. 23-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. **Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori auto-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 23-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

nomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *a)*, *b)*, *b-bis)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera *a)*, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. »;

b) il comma 1.1. è abrogato;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anterior-

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Articolo 24.

Art. 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

***b-bis)* al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « in caso di proroga » sono inserite le seguenti: « e di rinnovo »;**

c) *identico*:

« *5-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, **da** istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anterior-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 24.

mente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

mente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. ».

1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 »;

b) al terzo periodo, le parole: « e dal secondo » sono soppresse.

1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato » sono inserite le seguenti: « , esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di tratta-

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Art. 24.

menti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

Articolo 25.

Art. 25.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. *Identico:*

« 1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 26.

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Le informazioni di cui al comma 1, lettere *h), i), l), m), n), o), p)* e *r)*, possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. ».

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis.* Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito *web*, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro ».

2. All'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'in-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 26.

(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *5-bis.* Le informazioni di cui al comma 1, lettere *h), i), l), m), n), o), p)* e *r)*, possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie »;

b) *identica;*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

carico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale ».

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (« *NEET* »);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 26.

Articolo 27.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani **per i quali** ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore « *NEET* » assunto.

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma **5-bis** per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 27.

che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 27.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di **euro 4.466 milioni di euro** per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Art. 28.

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo set-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da **161** a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo set-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 28.

tore di cui all'articolo 4 del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 28.

per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 29.

Articolo 29.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda » sono aggiunte le seguenti: « , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)*, *g)* o *h)* ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 29.

(Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali)

1. All'articolo 16, comma 1, del **codice del Terzo settore, di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « **In presenza di** comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, **il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici** »;

b) all'ultimo periodo, le parole: « **di tale parametro** » sono sostituite dalle seguenti: « **di tali parametri** ».

2. All'articolo 8, comma 3, lettera *b)*, del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « , lettere *b)*, *g)* o *h)* » sono soppresse.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 29.

3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: « , lettere b), g) o h) » sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici » e, all'ultimo periodo, le parole: « di tale parametro » sono sostituite dalle seguenti: « di tali parametri ».

Articolo 30.

Art. 30.

(Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 30.

acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 31.

Articolo 31.

(*Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia*)

1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Ae-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 31.

(*Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia*)

1. L'esecuzione del programma **di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Ae-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 31.

rea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'**articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270** e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 **dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021**, fatti salvi gli effetti del comma 6 del **medesimo articolo 11-quater**, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Articolo 32.

Art. 32.

(Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale)

1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonché all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 32.

lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai **medesimi** centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 33.

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento mi-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai** fini **dell'**ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU **ai** fini **dell'**ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come **incrementate** dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse **del** Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 33.

(Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico)

1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonché incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento mi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

litare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

(*Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone*)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«da destinarsi:

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 33.

litare , **di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34.

Art. 34.

(*Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone*)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *identico:*

a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 34.

delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 no-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato **testo unico di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) *identica* »;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 34.

b) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 34.

conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023. »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. ».

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identico:*

« 503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

« *503-bis.* Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, dopo le parole: « al comma 503 » sono aggiunte le seguenti:

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 34.

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto »;

b) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 34.

« con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli ».

Art. 35.

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse **del** Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 36.

*(Disposizioni in materia
di lavoro marittimo)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e **articolo 2**, comma 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 36.

Art. 36.

*(Disposizioni in materia
di lavoro marittimo)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, **si può derogare**, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui **agli articoli 1**, comma 5, e 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 36.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 36-bis.

Articolo 36-bis.

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione « Personale addetto ai trasporti di persone e di merci », di cui alla voce n.8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 37.

(*Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale*)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « 10.000 euro » sono aggiunte le seguenti: « , elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento »;

b) al comma 14, lettera *a)*, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 36-*bis*.

(battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammortamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

Articolo 37.

Art. 37.

(*Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale*)

1. *Identico:*

a) identica;

***a-bis)* al comma 10, dopo le parole: « presso gli uffici postali » sono inserite le seguenti: « e le rivendite di generi di monopolio »;**

b) identica;

***b-bis)* al comma 19, dopo le parole: « qualsiasi sportello postale » sono ag-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 37.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

giunte le seguenti: « e presso le rivendite di generi di monopolio ».

Art. 38.

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti. ».

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. *Identico:*

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, nonché gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti »;

b) *identica.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati. ».

2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 38.

2. *Identico.*

CAPO IV

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Articolo 39.

Art. 39.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 39.

l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

Art. 39-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 39-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 39-bis.

attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 40.

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 40.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in **332,2** milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 41.

(Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Articolo 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Articolo 41.

Art. 41.

(Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Identico.

Articolo 42.

Art. 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile)

1. *Identico.*

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 42.

data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

a) *identica*;

b) *identica*.

3. *Identico*.

3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Art. 43.

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471 ».

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di re-

Articolo 43.

(Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi)

1. *Identico*.

2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di re-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

munerazione di cui all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) contenere i costi di gestione;

b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle *performance* aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 43.

munerazione di cui all'articolo 123-ter del **testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al** decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44.

Art. 44.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 44.

l'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

2. Al comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;

b) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento. ».

3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identico:*

« *b-bis*) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento; »;

b) *identica.*

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in **3.905,5** milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 44.

di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a **3.937,5** milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) *identica*;

b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

c) quanto a **290** milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 44.

a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

5. *Identico*.

6. All'articolo 3, comma 2, della legge **29 dicembre 2022, n. 197**, le parole « 105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025 ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 45.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

del decreto-legge 11 **gennaio** 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

8. *Identico.*

Art. 44.

Art. 45.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 45.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	209.400	143.000	116.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	520.220	456.468	435.554
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	264.400	185.000	152.814
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	575.231	498.468	471.554
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Allegato 1
(articolo 44, comma 5)
« Allegato 1

Identico ».

€ 8,60